

**DECRETO DEL VICESINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 393 - 18061/2018

OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA – COMUNE DI VOLVERA – VARIANTE PARZIALE N. 7 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

IL VICESINDACO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, Chiara Appendino, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n.56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana:

- n. 404-27279/2016 del 17/10/2016, con cui il Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le funzioni vicarie;
- n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Vicesindaco Marco Marocco, le deleghe delle funzioni amministrative;
- n. 35-3815/2018 del 07/02/2018 con cui ha integrato le deleghe delle funzioni amministrative del Vicesindaco con quella dell'*"ambiente e vigilanza ambientale, risorse idriche e qualità dell'aria, tutela fauna e flora, parchi ed aree protette"*, trattenendo a sé quella del *"bilancio"*;

Premesso che per il Comune di Volvera:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- ⇒ è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 86 - 24687 del 03/05/1993 successivamente modificato con la Variante strutturale approvata dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 62-6690 del 03/08/2007;
- ⇒ con le deliberazioni di C.C. n. 18 del 04/03/1998, C.C. n. 62 del 03/11/2000, n. 16 del 09/02/2004, n. 22 del 29/03/2004, n. 15 del 30/01/2009, n. 21 del 06/04/2009, n. 13 del 26/03/2014, C.C. n. 27 del 06/06/2016, C.C. n. 26 del 06/06/2016, C.C. n. 27 del

19/07/2017 e C.C. n. 41 del 29/11/2017 sono state approvate 11 Varianti parziali al P.R.G.C., ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/77;

- ⇒ ha adottato, con deliberazione C.C. n. 8 del 28/02/2018, la Proposta tecnica del progetto preliminare della Variante strutturale n. 3 al P.R.G.C. vigente, ai sensi della L.R. 56/77;
- ⇒ ha adottato, con deliberazione C.C. n. 30 del 18/07/2018, il progetto preliminare della Variante parziale n. 8 al P.R.G.C., ai sensi dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.;
- ⇒ ha adottato, con deliberazione C.C. n. 29 del 18/07/2018, il progetto preliminare della Variante parziale n. 7 al P.R.G.C., ai sensi dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., che ha trasmesso con PEC alla Città Metropolitana in data 26/07/2017 prot. n. 9872 (pervenuto il 26/07/2018 ns. prot.n. 89619/18), per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento previsto dal settimo comma della citata legge;
(pratica n. VP-21/2018);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- ⇒ popolazione: 3.191 abitanti (al 1971); 6.749 ab. (al 1981); 6.894 ab (al 1991); 6.987 ab. (al 2001); 8.690 (al 2011) dati che evidenziano un incremento nell'ultimo decennio, dopo il raddoppio della popolazione nel decennio '71 - '81;
- ⇒ superficie territoriale di 2.098 ettari di pianura con pendenze inferiori al 5%. Per quanto attiene la capacità d'uso dei suoli vengono evidenziati, 56 ettari appartenenti alla Classe I[^] e 1193 ettari appartenenti alla Classe II[^], pari a circa il 57% del territorio comunale e 29 ettari di aree boscate;
- ⇒ è compreso nell'Ambito 13 dell'AMT sud-Ovest, rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- ⇒ ricompreso nella zona omogenea 3 "AMT SUD" della Città Metropolitana di Torino, costituita da 18 Comuni (ai sensi del comma 11, lettera c), articolo unico della legge 7 aprile 2014, n. 56);
- ⇒ è individuato dal P.T.C.2 come "Centro Storico di tipo D di interesse Provinciale";
- ⇒ insediamenti residenziali: è individuato dal PTC2 tra i Comuni con un consistente fabbisogno abitativo sociale;
- ⇒ sistema produttivo: il PTC2 individua un ambito produttivo di I livello con i comuni di Airasca e None (Bacino di Airasca), ammettendo esclusivamente al suo interno la realizzazione di nuove aree produttive;

- ≡ infrastrutture viarie:
 - è attraversato dall'Autostrada Torino – Pinerolo e dalle Strade Provinciali n. 139 di Villafranca, n. 141 di Castagnole Piemonte e n. 6 di Pinerolo;
 - è interessato dal collegamento Avigliana-Torino Pinerolo attualmente in fase di studio dalla SITAF;
- ≡ assetto idrogeologico del territorio:
 - è compreso nell'Ambito Sud 3 con i Comuni di: Cercenasco, None, Candiolo, Vinovo, La Loggia, Piscina, Airasca, Piobesi T.se, Scalenghe, Castagnole Piemonte, Buriasco, Virle, Osasio, Pinerolo quale Gruppo di Lavoro per condividere il dissesto idrogeologico da sottoporre all'Autorità di bacino del fiume Po;
 - è interessato dalle seguenti acque pubbliche: Rio Ritorto e Torto e Torrente Chisola;
 - il Comune è stato interessato dall'evento alluvionale del 1994 e, in misura minore, da quello del 1° settembre 2002;
 - in base alla Banca Dati Geologica della Regione Piemonte, 108 ettari del territorio sono individuati come dissesti areali;
 - il *"Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico"* (P.A.I.), adottato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18/2001, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/2001, evidenzia nel territorio comunale la presenza di areali di 55 ettari in fascia A, 173 ettari in fascia B e 378 ettari in fascia C;
- ≡ tutela ambientale:
 - si evidenziano, dal PTC2, 231 ettari di fasce perifluviali e 587 ettari di Corridoi di connessione ecologica;
- ≡ è classificato sismico in **zona 3**, in base all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28/04/2006 e la D.G.R. n. 4-3084 del 12/12/2011 e D.G.R. n. 7-3340 del 03/02/2012;

preso atto che il Comune di Volvera è un comune esonerato dall'adeguamento al P.A.I. (Piano per l'Assetto Idrogeologico) D.G.R. 63-5679 del 25.03.2002;

preso inoltre atto inoltre delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 29 del 18/07/2017 di adozione della Variante parziale n. 7;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale n. 7, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato ad apportare le seguenti modifiche al P.R.G.C. vigente

"La variante riguarda le seguenti aree:

- *D – Aree per attività produttive, identificate catastalmente al foglio 2, mappale 236, categoria D/7 (area per la quale si chiede la ripermetrazione trasformando le aree in azzonamento E, Ma e Sd in D);*
- *E – Aree agricole, identificate catastalmente al foglio 2, mappale 236, categoria D/7;*
- *Ma – per attività miste artigianali, identificate catastalmente al foglio 2, mappale 433 categoria seminativo;*
- *Sd – servizi attività produttive, identificate catastalmente al foglio 2, mappale 433 categoria seminativo, al foglio 2, mappale 434 categoria seminativo e al foglio 2, mappale 432 categoria ente urbano.*

.....

Si chiede pertanto che tali aree rientrino tutte in azzonamento urbanistico D11 "aree produttive".

- *Per una miglior lettura e comprensione vedasi allegato grafico Tavola 3B "Destinazioni d'uso del suolo" - Strumento urbanistico a seguito di variante - Scala 1:2000.*

....."

(cfr. pag. 11 Relazione Illustrativa)

vista la legge 7/04/2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" così come modificata dalla Legge 11/08/2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24/06/2014, n. 90;

visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana definite dalla legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b) comma 44 art. 1 della citata legge;

dato atto che alla Provincia (dal 01/01/2015 Città Metropolitana di Torino) compete il ruolo di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni, ed in particolare: *"Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento."* (Cfr. comma 5, art. 20 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267);

vista la L.R n. 56 del 05/12/1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. 3/2013, 17/2013 e 3/2015 e in particolare il comma 7 dell'art. 17 in cui è citato: *"contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione*

Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla **città metropolitana** che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati.....”;

dato atto che:

- ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., la deliberazione C.C. n. 29 del 18/07/2018 di adozione della Variante:
 - “ ... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale;
 - **non** contiene un prospetto numerico che evidenzia “.....la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...”;

[l'aumento della superficie territoriale dell'area produttiva D11 a discapito degli adiacenti ambiti Ma, E ed Sd4 comporta ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i. la contestuale verifica dei parametri di cui al comma 5 art. 17 della L.U.R. ed in particolare della lettera f), ricordando che il limite di aumento massimo del 6% per le aree produttive si intende inderogabile e riferito all'intero arco di validità temporale del PRG (Cfr. comma 6 art. 17 L.R. 56/77 e s.m.i.);
- ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, l'Amministrazione comunale ha deciso di avviare il procedimento in maniera contestuale, accompagnando il progetto preliminare della Variante parziale in oggetto con il Documento di Verifica di Assoggettabilità alla VAS;
- il Documento di Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S. è pervenuto al Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino in quanto Soggetto con Competenze Ambientali;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi dell'art. 1 comma 9 Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana il 14/04/2015 con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrata in vigore il 01/06/2015;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia (dal 01/01/2015 Città Metropolitana), né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R.

n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'art. 17 della L.R. n. 56/77 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante parziale;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 08/09/2018;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, espresso in data 30/07/2018, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

visto l'articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri Delegati e dell'Organismo di Coordinamento dei Consiglieri Delegati;

visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;

visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

- 1. che**, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., il progetto preliminare della Variante parziale n. 7 al P.R.G.C. del Comune di Volvera, adottato con deliberazione C.C. n. 29 del 18/07/2018, **non presenta incompatibilità** con il vigente **Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2"**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad*

infrastrutture"; articolo 40 "Area speciale di C.so Marche" e del comma 2 dell'articolo 50 "Difesa del suolo";

2. **di rinviare**, ad apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica, rispetto al suddetto progetto preliminare di Variante parziale al P.R.G.C., la **formulazione di osservazioni in merito alla rispetto dei parametri di cui al comma 5 lettera f) e comma 6 dell'art. 17, della L.R. 56/77 e s.m.i., in cui è citato: "I limiti dimensionali di cui al comma 5 sono inderogabile e s'intendono riferiti all'intero arco di validità temporale del PRG;..."**;
3. **che**, alla luce delle osservazioni in merito al rispetto dei parametri di cui al comma 6 art. 17 della L.U.R., sopraccitata, trova applicazione quanto previsto dal comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77 che prevede *"se la....città metropolitana....ha espresso osservazioni in merito..... al rispetto dei parametri di cui al comma 6, la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla città metropolitana oppure essere corredata del definitivo parere favorevole....della città metropolitana"*;
4. **di trasmettere** il presente Decreto al Comune di Volvera per i successivi provvedimenti di sua competenza;
5. **di disporre** l'immediata eseguibilità.

Torino, 10/08/2018

Per il Vicesindaco metropolitano
delegato al Personale, Organizzazione, Patrimonio,
Sistema informativo e Provveditorato, Protezione civile,
Pianificazione territoriale e Difesa del Suolo, Assistenza
Enti locali, Partecipate, Ambiente e Vigilanza
ambientale, Risorse idriche e Qualità dell'Aria, Tutela
Fauna e Flora, Parchi e Aree protette
(Marco Marocco)

La Sindaca Metropolitana
Chiara APPENDINO